

Casa di Riposo Serse Panizzoni



DETERMINAZIONE N. 171 DEL 28.11.2025

OGGETTO: Indizione concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Infermiere - Area Funzionari ed EQ – CCNL Funzioni Locali 2019/2021

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

RICHIAMATO il Regolamento di Amministrazione dell'Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 30.03.2021, che suddivide le attività ed i provvedimenti del Segretario-Direttore da quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;

RILEVATA la necessità di procedere all'indizione del concorso pubblico per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Infermiere – Area Funzionari ed EQ;

RICORDATO che è stata attivata, la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 al cui esito è subordinata l'eventuale revoca o modifica del bando;

DATO ATTO che l'Ente, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, si è avvalso della facoltà indicata dall'art. 3, comma 8 della Legge 56/2019 c.d. Legge Concretezza "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", che testualmente recita: *"fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, valevole fino al 31.12.2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*;

RICHIAMATO altresì quanto previsto, in materia di riserve di legge, alle Forze Armate dall'art. 1014 del Decreto Legislativo n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e ss.mm.ii. ed in particolare:

- al comma 1 – lettera a), relativamente alla riserva obbligatoria del 30% di posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni a favore di volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma nonché dei volontari in servizio permanente;
- al comma 4 nel quale si specifica che, nel caso in cui la riserva per i volontari in ferma prefissata di cui sopra non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, la frazione di posto determinatasi dovrà essere cumulata con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

- dall'art. 678 comma 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e s.m.i. recitante quanto segue:

"le riserve di posti di cui all'art. 1014, si applicano anche agli Ufficiali di completamento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta";

CONSIDERATO a tal proposito che:

- ✓ che con l'indizione dei precedenti concorsi pubblici, residuava una frazione pari a 0,40 posti da portare in aumento nell'indizione di prossimi concorsi;
- ✓ che occorre ora determinare la riserva di posti da destinare al concorso pubblico oggetto del presente provvedimento, tenuto conto di quanto sopra specificato;
- ✓ che conseguentemente, sul totale di 1 posto da mettere a concorso si debba calcolare 0,30 posti (corrispondenti al 30% di 1) cui deve essere portata in aumento la frazione di 0,40 di posto residuata – così come al punto precedente – per un totale complessivo di posti 0,70, da riservare ai beneficiari di cui agli artt. 1014 c. 1) lettera a) e 678 comma 9) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ che non si genera quindi un posto da riservare alle FF.AA. ma una frazione di riserva pari a 0,70 da utilizzare in aumento nell'indizione del prossimo concorso;

RICHIAMATA la Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che prevede una riserva obbligatoria di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

VISTO l'articolo 1 comma 9 bis del decreto-legge n. 44/2023 che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il quale recita testualmente: «*4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ... omissis. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».*

CONSIDERATO a tal proposito che:

- occorre determinare la riserva dei posti da destinare al concorso pubblico oggetto del presente provvedimento;
- che con l'indizione dei precedenti concorsi pubblici, residuava una frazione pari a 0,35 posti da portare in aumento nell'indizione di prossimi concorsi;
- sul totale di un posto da mettere a concorso si debba calcolare il 15% pari a 0,15 a cui deve essere portata in aumento la frazione di 0,35 di posto residuata – così come al punto precedente – per un totale complessivo di posti pari a 0,50, da riservare ai beneficiari di cui agli art. 1 c. 9 del Decreto Legislativo n. 44/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non si genera quindi un posto da destinare a favore degli operatori volontari ma residua una frazione pari a 0,50 da utilizzare in aumento nell'indizione del prossimo concorso;

VISTO l'allegato bando che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il Vigente Regolamento per la determinazione delle modalità dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°12 del 07/04/2017 così come modificato con successiva delibera nr. 27 del 19/07/2022;

RICHIAMATO il DPR nr. 82 del 16/06/2023 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

RICHIAMATE altresì le norme regolamentari e legislative in vigore che regolano il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Regioni e degli Enti Locali nonché del vigente CCNL 21.05.2018 "Funzioni Locali";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni in premessa citate, un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Infermiere – Area Funzionari ed EQ – CCNL Funzioni Locali;
2. di approvare l'allegato bando di concorso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul portale InPA e sul proprio sito istituzionale www.sersepanizzoni.it nonché sull'Albo Pretorio online dell'Ente;

Camisano Vicentino, 28.11.2025

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
F.to Dott.ssa Maddalena Dalla Pozza